

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
Protezione civile DELLA REGIONE		
tel + 39 0432 926 111 fax + 39 0432 926 000	protezione.civile@regione.fvg.it www.protezionecivile.fvg.it I - 33057 Palmanova, via Natisone 43	

ALLEGATO 1.3

**SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO DEI SERVIZI DI AGGIORNAMENTO,
OTTIMIZZAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE RETI DI MONITORAGGIO
IDRO-NIVO-METEOCLIMATICO
DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA**

CUP: D29F19000070002

CIG: 7950708BCA

CONTRATTO

D'APPALTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO, OTTIMIZZAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE RETI DI MONITORAGGIO IDRO-NIVO-METEOCLIMATICO DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

CUP: D29F19000070002

CIG: 7950708BCA

L'anno duemiladiciannove, il giorno ____ del mese di ____ (__. __. 2019)

Premesso che:

- 1) l'Assessore alla Protezione civile della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, con decreto n. ____/PC/2019 del __/__/2019, ha disposto l'avvio di una gara d'appalto sopra soglia comunitaria, a procedura aperta, articolata in un unico lotto, per la conclusione di un Contratto di appalto per l'acquisizione di servizi di aggiornamento, ottimizzazione, manutenzione e gestione delle reti di monitoraggio idro-nivo-meteorologico della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, gestite dalla Protezione civile della Regione;
- 2) il criterio di aggiudicazione prescelto è stato quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- 3) il bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE ____/s del __/__/2019 e sulla GURI V^ Serie speciale contratti n. __ del __/__/2019;
- 4) la gara è stata regolarmente espletata e l'appalto è stato aggiudicato con decreto del Direttore del Servizio NUE 112, centro funzionale decentrato (CFD) e sistemi tecnologici n. ____/PC/____ del ____/____/____ a favore di _____, che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa;

- 5) nell'ambito della propria domanda di partecipazione l'Appaltatore ha, tra l'altro, prodotto espressa dichiarazione di accettazione integrale e incondizionata di tutte le condizioni, nessuna esclusa, contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara e relativi allegati compreso il Capitolato speciale d'appalto;
- 6) l'obbligo dell'Appaltatore di prestare quanto oggetto del presente Contratto sussiste, per l'intera durata contrattuale, nei modi e nelle forme disciplinati dal presente Contratto e da tutta la documentazione di gara, dall'offerta tecnica ed economica presentata, alle condizioni, con le modalità e nei termini ivi stabiliti;
- 7) l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipulazione del presente Contratto, che, ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, ivi inclusa la garanzia definitiva;
- 8) l'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanati nel corso della durata contrattuale;
- 9) il presente Contratto viene sottoscritto dalle parti mediante scrittura privata, con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA IL PRESENTE CONTRATTO TRA:

La Regione autonoma Friuli Venezia, di seguito, per brevità, denominata anche solo "**Committente**", con sede legale in Trieste, Piazza Unità d'Italia n. 1, codice fiscale 80014930327, rappresentata da _____, nato a _____ il __/__/__, nella sua qualità di Direttore della Protezione civile della Regione a ciò nominato con delibera della Giunta regionale n. ____ del __/__/__,

E

- _____, con sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai

fini del presente atto in _____, via _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, giusti poteri allo stesso conferiti con _____, di seguito, per brevità, anche solo **“Appaltatore”**);

Art. 1 – VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse al Contratto, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, il Capitolato speciale d'appalto, nonché l'Offerta Tecnica ed Economica presentate in sede di gara costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto e sono fonti delle obbligazioni oggetto del medesimo.

Art. 2 – NORME REGOLATRICI

1. L'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto è regolata, in via gradata:
 - a) dalle clausole del presente Contratto e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal Capitolato speciale d'appalto relativo ai servizi di aggiornamento, ottimizzazione, manutenzione e gestione delle reti di monitoraggio idro-nivo-meteoclimatico nonché dall'Offerta Tecnica ed Economica che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Appaltatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b) dalle disposizioni di cui al D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito, per brevità, anche “Codice”), e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
 - c) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato speciale d'appalto e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato speciale d'appalto, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta tecnica contenga, a giudizio del

Committente, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato speciale d'appalto.

3. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

Art. 3 - OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO, OPZIONI E RINNOVI

1. Il presente Contratto d'appalto ha per oggetto l'affidamento:

- a) del servizio di aggiornamento ed ottimizzazione della Rete;
- b) del servizio di manutenzione e gestione della Rete.

I servizi di cui sopra sono comprensivi della formazione per il personale della Protezione civile della Regione riguardante i nuovi sistemi hardware installati, il sistema informativo di gestione delle manutenzioni e le modalità di gestione dei servizi, così come specificata nel Capitolato speciale d'appalto.

2. Il contratto per l'affidamento dei servizi descritti al precedente punto 1 ha la durata di 48 (quarantotto) mesi.

3. Il servizio di aggiornamento ed ottimizzazione della Rete comprende gli interventi di ammodernamento, adeguamento, riorganizzazione funzionale, unificazione, ottimizzazione e verifica delle varie componenti della Rete. I principali interventi richiesti riguardano, nello specifico:

- a) stazioni di telerilevamento a campo: spostamenti, dismissioni, accorpamenti, remotizzazione di sensori via wireless; realizzazione di nuove stazioni; ammodernamento dei datalogger più obsoleti; modifiche ai moduli presenti (aggiunta, rimozione o ottimizzazione di moduli di comunicazione e sensori, sostituzione schermi solari); interventi alle infrastrutture (pali principali, impianto elettrico, pannelli solari);

- b) rete radio: ammodernamento in tecnologia digitale; riduzione dei tempi di polling così da poter eseguire i cicli di chiamata ogni 15' (rispetto ai 30' attuali); ottimizzazione generale (tratte di rete, topologia ed instradamento, ridondanze dei ripetitori);
 - c) sistema informatico: unificazione dell'intera Rete sotto un unico sistema; fornitura di software di visualizzazione di tipo web-based;
 - d) superamento di situazioni di lock-in tecnologico.
4. Il servizio di manutenzione e gestione comprende il complesso delle prestazioni e delle azioni, comprese le eventuali e necessarie forniture e relative installazioni, finalizzate al mantenimento di un livello di efficienza ottimale della Rete stessa nella sua interezza.
 5. Le modalità e le specifiche tecniche relative ai servizi di cui al precedente punto 1. A) e B), compresa della formazione per il personale della Protezione civile della Regione, sono riportate nel Capitolato speciale e nei relativi allegati.
 6. L'Appaltatore dovrà prontamente eseguire le prestazioni contrattuali relative al servizio di manutenzione e gestione, al fine di garantire la continuità di funzionamento della Rete, per tutta la durata del presente Contratto.
 7. Tutti gli interventi previsti nel servizio di aggiornamento ed ottimizzazione dovranno essere completati entro i termini previsti nell'Allegato 1.2.6 del Capitolato speciale o comunque entro i termini migliorativi indicati dal concorrente in sede di offerta tecnica. Resta salva la facoltà della Stazione appaltante, al verificarsi di caso fortuito o forza maggiore, di impartire diverse indicazioni sui tempi massimi da rispettare.
 8. L'Appaltatore ha stipulato adeguata polizza assicurativa per i rischi per responsabilità civile verso terzi (RCT/RCO) e per eventuali danni provocati alla Rete durante lo svolgimento dei servizi oggetto della presente procedura di appalto. La suddetta polizza dovrà avere un massimale non inferiore a 10.000.000,00 (diecimilioni/00) euro.

9. Tutte le prestazioni sopra descritte devono rispondere alle caratteristiche minime e alle condizioni espressamente stabilite nel Capitolato speciale d'appalto per ciascuna tipologia di manutenzione.

10. Fermo restando quanto sopra, il Committente potrà, altresì, nel corso dell'esecuzione, apportare variazioni al Contratto secondo quanto previsto dal predetto art. 106 del Codice.

Art. 4 – EFFICACIA DEL CONTRATTO

1. Il Contratto è impegnativo per l'Appaltatore a partire dalla data della sua sottoscrizione.

2. Il Contratto è sottoposto alla condizione sospensiva della avvenuta assunzione del decreto di impegno della spesa da parte della Protezione civile della Regione, pertanto, nessuna prestazione potrà essere resa dall'Appaltatore prima di aver ricevuto comunicazione formale da parte della Protezione civile della Regione di avvenuta assunzione del su citato decreto impegno della spesa.

3. La Protezione civile della Regione si riserva la facoltà di risolvere il Contratto, in qualunque momento, senza ulteriori oneri per la Protezione civile medesima, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti dal presente Contratto.

Art. 5 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

1. Il corrispettivo contrattuale ammonta a € ----- euro. All'importo così determinato sarà applicata l'IVA ai sensi di legge.

2. I corrispettivi fatturati al Committente secondo le tempistiche ed alle condizioni di cui al successivo art. 6, si riferiscono a servizi prestati a regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

3. Salvo quanto disposto dal successivo articolo 7, il corrispettivo contrattuale è stato determinato dall'Appaltatore a proprio rischio in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle

proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Appaltatore di ogni relativo rischio e/o alea.

4. Nel prezzo offerto dall'Appaltatore si intende compresa e compensata, senza eccezione, ogni spesa che occorra all'esecuzione dei servizi previsti da capitolati speciali d'appalto.

5. Per l'intera durata del Contratto non è prevista alcuna modifica delle condizioni offerte in sede di gara.

6. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

Art. 6 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. Fermo restando che le prestazioni contrattuali dovranno essere svolte nel rispetto delle tempistiche indicate nell'allegato n. 1.2.6 al Capitolato speciale d'appalto, il pagamento del corrispettivo in favore dell'Appaltatore avverrà secondo le modalità di seguito indicate:

- per le attività relative al **servizio di manutenzione e gestione** (di cui all'Allegato 1.2.8 del Capitolato speciale d'appalto): la fatturazione sarà effettuata con cadenza quadrimestrale posticipata, previa autorizzazione da parte del Committente. L'importo di ogni fattura sarà costante per l'intera durata contrattuale, a meno delle eventuali variazioni di cui all'art.7, e sarà pari a __.__,__ €. Tale importo è calcolato applicando alla base d'asta lo sconto offerto in sede di gara e dividendo l'importo risultante per 16 (pari a 4 quadrimestri per 4 anni).
- per le attività relative al **servizio di aggiornamento ed ottimizzazione** (di cui all'Allegato 1.2.6 del Capitolato speciale d'appalto): previa autorizzazione da parte del Committente, la fatturazione sarà effettuata per stati di avanzamento (SA) al raggiungimento di ogni soglia di € 300.000 (iva esclusa). Ogni stato di avanzamento verrà redatto sulla base della contabilità a misura fornita dall'Appaltatore e verrà

opportunamente documentato tramite un registro delle attività. L'autorizzazione alla fatturazione relativa al saldo finale sarà emessa entro 30 giorni dalla data di emissione del verbale di collaudo funzionale finale.

2. Tutte le fatture devono essere inviate in modalità elettronica al codice univoco del Committente e che verrà successivamente comunicato. Non potranno essere accettate fatture emesse secondo altre modalità.

3. La fattura deve contenere i seguenti dati:

- Codice CUP;
- codice CIG;;codice univoco ufficio;
- denominazione e P. IVA del soggetto contraente;
- IVA di legge, se dovuta;
- dicitura recante "IVA versata dall'ente pubblico ai sensi dell'articolo 17 ter del D.P.R. 633/1972", per i soggetti che rientrano nel regime della predetta normativa;
- oggetto della prestazione;
- importo totale della fattura.

4. Il Committente provvede al pagamento del dovuto a favore dell'Appaltatore conformemente alle modalità previste dalla normativa vigente in materia. In particolare, il pagamento delle fatture è stabilito a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle stesse e queste ultime potranno essere emesse dall'Appaltatore solo a seguito della emissione da parte del Committente degli attestati di regolare esecuzione degli stati di avanzamento del servizio di cui viene chiesto di disporre il pagamento. L'attestato di regolare esecuzione viene reso entro 30 (trenta) giorni dal termine del periodo di riferimento o dalla comunicazione di intervenuta conclusione di ciascuna delle attività.

5. L'Appaltatore non potrà avanzare nessuna pretesa per eventuali ritardi nel pagamento delle fatture per cause non imputabili al Committente.

6. La liquidazione delle fatture avviene esclusivamente a mezzo bonifico sul conto corrente dedicato dichiarato dall'Appaltatore, secondo quanto previsto al successivo articolo 8 "Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari".

7. In nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore potrà sospendere l'erogazione della prestazione dei servizi; qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con PEC, dalla Protezione civile della Regione.

8. Ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis del Codice, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del Committente del certificato di verifica di conformità, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva regolare.

Art. 7 – REVISIONE PREZZI E ALTRE MODIFICHE CONTRATTUALI

1. Il corrispettivo di cui all'articolo 5 ed i prezzi di cui ai punti 5 e 6 del presente articolo rimangono fissi ed immutati per i primi 12 (dodici) mesi di durata del Contratto, decorsi i quali l'Appaltatore avrà la facoltà di richiedere, con apposita istanza e senza effetto retroattivo, un adeguamento dei prezzi. Ogni eventuale successiva richiesta di revisione dei prezzi dovrà pervenire esclusivamente per iscritto. Le revisioni potranno essere disposte con cadenza annuale, per tutta la durata del Contratto.

2. La revisione dei prezzi avverrà sulla base di un'istruttoria condotta dal Responsabile unico del procedimento. A tale scopo, l'Appaltatore dovrà produrre la documentazione atta ad indicare le motivazioni e i documenti giustificativi che inducono lo stesso a richiederne l'aumento. I prezzi verranno aggiornati tenuto conto delle evidenze che emergono dalla documentazione prodotta dall'Appaltatore e tenuto conto altresì, ove pertinenti, delle variazioni

dell'Indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), prendendo come riferimento le variazioni percentuali del mese precedente rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

3. L'eventuale accoglimento della richiesta di adeguamento prezzi decorrerà dalla data di presentazione dell'istanza. Nessun ulteriore onere aggiuntivo può essere richiesto dall'Appaltatore.

4. Il Contratto potrà essere modificato, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a) del Codice, senza una nuova procedura di affidamento, nell'ipotesi in cui intervengano delle nuove esigenze di monitoraggio, anche legate all'insorgenza di eventi calamitosi e a progetti comunitari, che richiedano l'aggiunta, la modifica o l'eliminazione di stazioni e/o sensori con relativi servizi di manutenzione. L'Appaltatore dovrà accettare, alle stesse condizioni, l'incremento o la diminuzione dell'importo contrattuale fino alla concorrenza di un quinto, nei termini previsti dall'articolo 106, comma 12 del Codice.

5. Nei casi di cui al precedente punto 4, qualora il Committente richiedesse all'Appaltatore la **fornitura di componenti aggiuntive**, le stesse verranno fornite ai prezzi offerti in sede di gara.

6. Nei casi di cui al precedente punto 4, il corrispettivo per il Servizio di manutenzione e gestione verrà modificato qualora intervengano **variazioni nella consistenza del numero di stazioni o ripetitori radio UHF** successivamente alla conclusione del servizio di aggiornamento ed ottimizzazione. La modifica del corrispettivo verrà calcolata, in aumento o diminuzione a partire dal mese successivo all'avvenuta variazione, applicando i prezzi per la manutenzione offerti in sede di gara.

Art. 8 – OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., pena la nullità assoluta del presente Contratto.

2. Il conto corrente di cui al comma 14 dell'art. 8 della Legge 136/2010 è dedicato, anche in via

non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della medesima legge.

3. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni alla Protezione civile della Regione.

In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine a pagamenti già effettuati.

4. Qualora le transazioni relative ai contratti attuativi inerenti il presente Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 136/2010 e s.m.i.

5. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto medesimo, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 136/2010 e s.m.i..

6. L'Appaltatore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, è tenuto a darne immediata comunicazione al soggetto contraente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Società; copia di tale comunicazione deve essere inviata per conoscenza anche alla Protezione civile della Regione.

7. Il Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

8. Con riferimento ai subcontratti, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere al Committente ed ai soggetti contraenti, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2 del D.lgs. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo

subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge sopracitata. E' facoltà della Protezione civile della Regione richiedere copia del contratto tra l'Appaltatore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.

Art. 9 – CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del presente Contratto, inclusa ogni attività che si rendesse necessaria per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste dal presente Contratto.

2. L'Appaltatore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e negli atti e documenti in esso richiamati, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 16.

3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito e l'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti del Committente, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Appaltatore ogni relativa alea.

4. Tutte le attività oggetto del presente Contratto sono svolte dall'Appaltatore in stretto collegamento con i funzionari tecnici della Protezione civile della Regione all'uopo designati.

Art. 10 – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del Contratto, a:
- a) presentare, entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla data di efficacia del Contratto, il progetto esecutivo dell'intervento radio;
 - b) presentare, entro 45 giorni naturali e consecutivi dalla data di efficacia del Contratto, un piano operativo dettagliato, con cronoprogramma, di come intende svolgere gli interventi previsti nel "servizio di adeguamento ed ottimizzazione". Il piano operativo dovrà comprendere la documentazione specifica per ogni stazione oggetto di intervento "SW" come da allegato 1.2.6 par. 4.14;
 - c) presentare, entro 7 giorni naturali e consecutivi dalla data di efficacia del Contratto, il documento descrittivo del sistema di centrale proposto (vedi allegato 1.2.6 cap 6);
 - d) presentare, entro 7 giorni naturali e consecutivi dalla data di efficacia del Contratto, tutti i documenti richiesti nel Capitolato speciale d'appalto, tra i quali le schede tecniche dei sensori, datalogger e radio proposti che dovranno indicare anche i consumi dei dispositivi, i manuali del software, delle radio e dei datalogger;
 - e) eseguire tutti i servizi oggetto del Contratto, dettagliatamente descritti nel Capitolato speciale d'appalto e nell'Offerta Tecnica, qualora migliorativa;
 - f) rispettare le tempistiche e le modalità di esecuzione della prestazione contrattuale secondo quanto previsto nel Capitolato speciale d'appalto e nell'Offerta Tecnica, se migliorativa;
 - g) adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti della Protezione civile della Regione nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti ed a beni pubblici o privati;
 - h) controllare che il proprio personale addetto mantenga un contegno decoroso, irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione;

- i) manlevare e tenere indenne il Committente dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti da servizi resi in modalità diverse rispetto a quanto previsto nel presente Contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- l) eseguire i servizi previsti dal presente Contratto con copertura a proprio carico di tutti i rischi ("full-risks"), e pertanto ogni onere relativo al ripristino delle funzionalità del sistema è da intendersi a carico dell'Appaltatore. Saranno quindi a carico di quest'ultimo, oltre al mantenimento in piena efficienza della Rete e di tutte le sue componenti, anche il ripristino in caso di guasti di tipo ordinario e/o derivanti da eventi eccezionali, quali, a titolo esemplificativo, fulmini, alluvioni, altri eventi atmosferici, eventi tellurici, atti vandalici e furti;
- m) comunicare al Committente via PEC, entro la data di esecutività del presente Contratto, i nominativi dei referenti tecnici e loro sostituti, distinti per il servizio di manutenzione e gestione per il servizio di aggiornamento e ottimizzazione, con indicazione dei relativi recapiti (e-mail, cellulare);
- n) comunicare tempestivamente via PEC al Committente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto;
- o) garantire la reperibilità nei casi indicati all'allegato 1.2.8 del Capitolato speciale d'appalto;
- p) utilizzare, per l'erogazione dei servizi, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate, in perfetta osservanza di quanto dichiarato in sede di partecipazione alla gara d'appalto. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche e sarà tenuto all'osservanza di ogni altra norma e/o disposizione che sarà impartita dal Responsabile così come individuato ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. A tale riguardo, l'Appaltatore si impegna ad impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;

- q) osservare, integralmente, tutte le leggi, norme e regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e in particolare del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e di quelle che verranno emanate nel corso della durata del Contratto in quanto applicabili (prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente) e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;
- r) dotare il personale di dispositivi di protezione individuali e di ogni altro elemento previsto dalla normativa per garantire la sicurezza in relazione al tipo di attività svolta, di tutte le attrezzature necessarie per l'espletamento del servizio nonché tesserino di riconoscimento con l'indicazione del nome dell'Appaltatore in modo tale da consentire l'identificazione dell'addetto/a;
- s) dare immediata comunicazione al Committente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto;
- t) mantenere, durante tutta la durata del Contratto, il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti ai sensi del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., dando tempestiva comunicazione formale al Committente di ogni eventuale variazione.

Art. 11 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. L'Appaltatore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
5. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, commi 5 e 6 del Codice, a salvaguardia dell'adempienza contributiva e retributiva.

Art. 12 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. L'Appaltatore e tutto il personale dipendente dell'Appaltatore stesso dovrà mantenere il segreto su fatti e circostanze riguardanti il servizio, delle quali abbia avuto notizia durante l'espletamento del servizio stesso; non dovrà divulgarli in alcun modo e in nessuna forma e non dovrà farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della prestazione, restando quindi vincolato al segreto professionale.
2. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza il Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
4. L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR) in materia di riservatezza e protezione dei dati personali.

Art. 13 – TRASPARENZA

1. L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Appaltatore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 codice civile, per fatto e colpa dell'Appaltatore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 14 – GARANZIA DEFINITIVA

1. L'Appaltatore ha costituito una garanzia definitiva mediante polizza _____ n. _____ rilasciata in data _____ da _____, di importo pari a € _____ (euro _____/00), resa ai sensi dell'articolo 103 del Codice in favore della Protezione civile della Regione.

2. *(Eventuale)*: Alla garanzia di cui al presente articolo sono state applicate le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del Codice per la garanzia provvisoria.

3. La garanzia ha una validità temporale per l'intera durata del contratto ed ha, comunque, efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) del Committente, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del Contratto.

4. La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'Appaltatore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 del Codice civile, nascenti dall'esecuzione del presente Contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità dell'eventuale maggior danno verso l'Appaltatore.

5. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il Committente, fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 16 "Penali", ha diritto di rivalersi sulla garanzia definitiva stessa per l'applicazione delle penali.

6. La garanzia definitiva può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80%, previa certificazione da parte della Protezione civile della Regione di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni.

7. Qualora l'ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta, notificata a mezzo PEC dalla Protezione civile della Regione .

8. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo il Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

Art. 15 – LIVELLI DI SERVIZIO E VERIFICHE SULL'ESECUZIONE

1. Il direttore dell'esecuzione accerta che il servizio sia eseguito a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali e della normativa di settore in quanto applicabile, attestandone la conformità.

2. Il Committente si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l'Appaltatore possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte dell'Appaltatore di tutte le prescrizioni contenute nel presente Contratto e nel Capitolato speciale d'appalto, in particolare i controlli di rispondenza e di qualità.

3. Ai fini della verifica di conformità della prestazione contrattuale devono essere eseguiti a cura e spese dell'Appaltatore test e verifiche che certifichino la corrispondenza alle specifiche tecniche di cui al Capitolato speciale d'appalto dei servizi di aggiornamento ed ottimizzazione, manutenzione e gestione.

4. Qualora dalle verifiche operate il servizio dovesse risultare non conforme alle prescrizioni previste ovvero, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, che non comporti per loro gravità risoluzione del contratto, il Committente contesterà all'Appaltatore, mediante comunicazione inoltrata via PEC, le inadempienze riscontrate affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni, assegnando un termine non inferiore a cinque giorni per la presentazione di controdeduzioni scritte.

5. Qualora il richiamo avesse esito negativo (constatando il persistere dell'inadempienza) o l'Appaltatore non comunicasse le proprie controdeduzioni nel termine assegnato ovvero dovesse fornire elementi inidonei a giustificare le inadempienze contestate, verranno applicate le penali di cui al successivo articolo 16, a decorrere dall'inizio dell'inadempimento e fatto salvo il risarcimento di ogni eventuale maggior danno.

Art. 16 – PENALI

1. Il Committente ha la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e i controlli che ritiene opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l'efficacia del Contratto, per assicurare che da parte dell'Appaltatore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Si riserva, altresì, di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando

tempestivamente a conoscenza dell'Appaltatore gli inadempimenti relativi all'applicazione del Contratto.

2. Ove si verificano inadempimenti da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali, non imputabili al Committente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate, il Committente si riserva la facoltà di applicare nei confronti dell'Appaltatore le penali previste nel presente Contratto.

3. Constatato l'inadempimento, il Committente contesta tramite PEC all'Appaltatore le inadempienze riscontrate e l'Appaltatore può proporre le proprie deduzioni per iscritto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee a giudizio del Committente a giustificare l'inadempimento ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate all'Appaltatore le penali previste nei punti successivi.

4. Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, il Committente può trattenere l'importo delle penali in sede di liquidazione delle relative fatture ovvero, in alternativa, mediante escussione della garanzia definitiva per la quota parte relativa ai danni subiti. In tale ultimo caso, l'Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia per l'importo escusso, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, notificata a mezzo PEC da parte del Committente.

5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, né dalle responsabilità civili e penali, che lo stesso si è assunto con la stipula del presente Contratto, e che dovessero derivare dall'incuria dello stesso Appaltatore.

6. Il Committente può applicare all'Appaltatore penali sino alla concorrenza della misura massima del 10% del valore del Contratto; l'Appaltatore prende atto, in ogni caso, che

l'applicazione delle penali non preclude il diritto del Committente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

7. Il Committente commisura la penale in relazione all'entità delle conseguenze derivanti dall'inadempimento, sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% dell'ammontare netto contrattuale. Resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

8. Nell'ipotesi in cui le penali cumulativamente e complessivamente eccedano il 10% dell'ammontare netto contrattuale, il Committente si riserva il diritto alla risoluzione del Contratto.

9. Le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore danno luogo all'applicazione delle penali riportate nella tabella seguente:

N.	Ipotesi di inadempimento sanzionato con penale	Valore della penale
SERVIZIO DI ADEGUAMENTO ED OTTIMIZZAZIONE		
1	Nel corso degli interventi di adeguamento ed ottimizzazione, mancato rispetto dei tempi massimi di disservizio previsti dalla apposita tabella di cui all'allegato 1.2.6 del Capitolato speciale d'appalto, cap.4.	0,02‰ dell'importo netto contrattuale per ogni ora intera di ritardo.
2	Mancato rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma per ciascuna delle seguenti attività: - sostituzione datalogger; - adeguamento ed ottimizzazione della rete radio; - sistema informatico di centrale.	0,5‰ dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.
3	Per ogni altro intervento previsto nel cronoprogramma, il mancato rispetto dei tempi previsti per il completamento di ciascuna delle attività.	0,3‰ dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.
4	Mancato rispetto di quanto offerto in sede di gara per la rimozione delle situazioni di lock-in tecnologico, entro i 6 mesi antecedenti la data di conclusione del contratto.	1‰ dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.
ADEGUAMENTO E OTTIMIZZAZIONE RETE RADIO		

5	Consegna del progetto esecutivo successiva al termine di cui all'art. 10.1 a) del presente Contratto.	17‰ dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo. Nel caso in cui il ritardo si protragga per oltre 15 giorni naturali consecutivi, il contratto è da intendersi automaticamente risolto, fatto salvo il risarcimento del danno.
6	Nel corso degli interventi di adeguamento e ottimizzazione della rete radio, in caso di superamento dei termini massimi indicati nel progetto esecutivo e nell'allegato 1.2.12 al Capitolato speciale d'appalto, cap.2 lett. f), per l'invio dei dati relativi al segmento di rete di un ripetitore/ponte radio.	0,04‰ dell'importo netto contrattuale per ogni ora intera di ritardo.
7	Ritardo nel tempo effettivo di acquisizione dei dati di tutta la rete rispetto ai termini previsti nel progetto esecutivo, reiterato per almeno 24 cicli di polling consecutivi.	0,04‰ dell'importo netto contrattuale per ogni ora intera successiva al riscontrato ritardo. Nel caso in cui il ritardo si protragga per oltre 15 giorni naturali consecutivi, il contratto è da intendersi automaticamente risolto, fatto salvo il risarcimento del danno.
MANUTENZIONE PREVENTIVA		
8	Mancato rispetto delle periodicità previste nell'allegato 1.2.8, § 2.1 del Capitolato speciale d'appalto per le attività di manutenzione preventiva.	0,3 ‰ dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.
9	Mancato rispetto della tempistica previsto per gli interventi aggiuntivi di manutenzione preventiva a chiamata, eventualmente offerti in sede di gara.	0,3 ‰ dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.
MANUTENZIONE CORRETTIVA		
10	Mancato rispetto dei tempi di intervento nelle manutenzioni correttive.	Nelle ipotesi di cui caso a.i) e c.i) (All. 1.2.8 §3.2.1) 0,02 ‰ dell'importo contrattuale per ogni ora intera di ritardo.

		Nelle rimanenti ipotesi 1 ‰ dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.
11	Mancato rispetto dei tempi di ripristino nelle manutenzioni correttive.	In caso di condizioni critiche o guasto a componenti principali [casi a) e c) di cui all'allegato 1.2.8 par. 3.2.1] 1 ‰ dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo. In caso di condizioni ordinarie (caso b) di cui all'allegato 1.2.8 par. 3.2.1] 0,5 ‰ dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.
TELEGESTIONE		
12	Mancato invio del report quotidiano di telecontrollo.	0,3 ‰ dell'importo contrattuale.
VARIE		
13	Mancato rispetto delle norme di sicurezza.	0,1 ‰ dell'importo netto contrattuale per ogni inadempienza accertata
14	Per qualunque altra inadempienza rispetto a quanto previsto nel Capitolato speciale d'appalto e nell'offerta tecnica	0,1 ‰ dell'importo contrattuale per ogni inadempienza accertata

Art. 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del Codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali e ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione disciplinate dall'articolo 108 del Codice, il Committente si riserva la facoltà di risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, previa formale comunicazione all'Appaltatore a mezzo PEC, nei seguenti casi:

- a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili all'Appaltatore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
- b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;

- c) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo 16 "Penali";
- d) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore nel corso della procedura di gara;
- e) mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo 14 "Garanzia definitiva";
- f) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
- g) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel presente Contratto.

2. Per le finalità di cui all'art. 108, comma 3 del Codice, sono considerati gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tali da compromettere la riuscita delle prestazioni:

- mancata consegna del progetto esecutivo nei termini di cui all'art. 10 del presente Contratto;
- successivamente alla conclusione dell'intervento di adeguamento e ottimizzazione della rete radio, mancata acquisizione nel database dei dati del 20% delle stazioni per un periodo superiore a 7 giorni naturali e consecutivi.

3. In caso di risoluzione del presente Contratto, l'Appaltatore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio.

4. In caso di risoluzione del Contratto, il Committente ha diritto di escutere la garanzia definitiva.

5. Ove non sia possibile escutere la garanzia, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all'Appaltatore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto del Committente al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

6. Nei casi di risoluzione di cui sopra, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti.

7. Per tutto quanto non previsto nel presente Contratto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia vigenti.

Art. 18 – RECESSO

1. Il Committente, nei casi di giusta causa, si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore mediante PEC. Il recesso dal Contratto comporterà la decadenza/recesso dal contratto in corso di esecuzione.

2. Si conviene che per giusta causa si intenda, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- l'ipotesi in cui l'Appaltatore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto l'Appaltatore medesimo;
- l'ipotesi in cui taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore delegato o il Direttore generale o il Responsabile tecnico dell'Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

3. Nei casi di recesso per giusta causa, l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice civile.-

4. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per il Committente.

Art. 19 – DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

1. L'Appaltatore prende atto che la validità e l'efficacia del presente Contratto è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia.
2. L'Appaltatore si impegna a comunicare immediatamente al Committente ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi.
3. Il Committente si riserva il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata del Contratto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia in capo all'Appaltatore.
4. Il Committente si riserva della facoltà, prevista all'art. 92, comma 3 del D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., di procedere alla stipulazione del presente Contratto anche in assenza dell'informazione antimafia. Qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, il presente Contratto è risolto immediatamente e automaticamente.

**Art. 20 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'APPALTATORE
O IN CASO DI RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO**

1. Il Committente, nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice, potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 21 – SUBAPPALTO

1. L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in subappalto, in misura non superiore al 40% (quaranta per cento) dell'importo del Contratto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni _____.
2. L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Protezione civile della Regione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

3. I subappaltatori devono mantenere per tutta la durata del Contratto i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. L'Appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, così come disposto dall'art. 105, comma 12 del Codice stesso.
5. Il subappalto è autorizzato dal Committente. L'Appaltatore si impegna a depositare presso il Committente, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto, nonché la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia e la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'articolo 2359 del Codice civile con il subappaltatore. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, il Committente non autorizzerà il subappalto.
6. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, il Committente procederà a richiedere all'Appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine perentorio, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti del Committente della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.
8. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
9. Ai sensi dell'art. 105, comma 14 del Codice, l'Appaltatore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.

10. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

11. L'Appaltatore si obbliga a trasmettere al Committente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

12. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva autorizzazione ed in ogni caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Committente potrà risolvere il presente Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

13. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 105 del Codice.

Ovvero, qualora l'Appaltatore non abbia dichiarato in sede di partecipazione alla gara di volersi avvalere del subappalto:

1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

Art. 22 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

1. È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d), n. 2 del D.lgs. 50/2016.

2. È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere a terzi i crediti del servizio senza specifica autorizzazione da parte del Committente, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 13 del D.lgs. 50/2016. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.

3. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Art. 23 – CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

1. E' fatto richiamo al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, a norma dell'articolo 54 del D.lgs. 165/2001, nonché al Codice dei dipendenti della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia nonché al Codice dei dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia approvato con decreto del Presidente della Regione 13 gennaio 2014, n. 03/Pres., quali parti integranti del Contratto, ancorché non materialmente allegati.
2. In ottemperanza dell'articolo 2 dei suddetti Codici, gli obblighi di condotta previsti dagli stessi per i dipendenti pubblici sono estesi anche nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta.
3. L'Appaltatore garantisce pertanto che tutti i soggetti incardinati a qualsiasi titolo nella propria organizzazione, che abbiano contatti, per ragioni legate all'esecuzione del presente contratto, con dipendenti della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, prendano visione dei codici di comportamento di cui al punto 1.
4. Il Committente ha la facoltà di risolvere il Contratto in caso di violazione da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in ragione della gravità della violazione.
5. Il Codice di comportamento dei dipendenti della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia è accessibile attraverso il link:
[http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/GEN/amministrazione-trasparente.](http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/GEN/amministrazione-trasparente)

Art. 24 – CLAUSOLA ANTI PANTOUFLAGE

1. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 53, comma 16 ter del D.lgs. 165/2001, l'Appaltatore dichiara di non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia che si trovino nella condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, pena la nullità di tali contratti. Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di

servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

2. È fatto divieto ai soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione, che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o abbiano attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici che si trovino nella suddetta condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

Art. 25 – REGISTRAZIONE E SPESE CONTRATTUALI

1. Il presente Contratto, redatto in forma di scrittura privata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2 del DPR 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri inerenti il presente atto di qualsiasi natura, ivi comprese le spese di bollo, di registrazione e altri di natura fiscale.

Art. 26 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione al trattamento di dati personali effettuati in esecuzione del Contratto, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i. e dal Regolamento europeo 679/2016, ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Regolamento medesimo.

2. Il Committente, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari all'esecuzione del Contratto.

3. I dati conferiti ai fini dell'esecuzione del presente Contratto saranno oggetto di trattamento manuale, informatico e telematico da parte della Protezione civile della Regione

esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente Contratto, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016.

2. La Protezione civile della Regione, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari all'esecuzione del Contratto.

3. I dati conferiti ai fini dell'esecuzione del presente Contratto saranno oggetto di trattamento manuale, informatico e telematico da parte della Protezione civile della Regione esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente Contratto, nel rispetto di quanto previsto Regolamento UE n. 679/2016 e dal D.lgs. 196/2003.

5. Il Titolare del trattamento dei dati di cui alla presente informativa è la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, rappresentata dal suo Presidente

indirizzo Piazza Unità d'Italia, 1- 34121 TRIESTE; telefono 040 3773710 – email: presidente@regione.fvg.it - PEC: regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it

6. Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 è il: dott. Mauro Vigni

indirizzo Piazza Unità d'Italia, 1- 34121 TRIESTE; telefono 040 3773707 – email: mauro.vigni@regione.fvg.it - PEC: privacy@certregione.fvg.it

Art. 27 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI

1. In corso di Contratto, tutte le comunicazioni formali tra le parti contraenti per essere valide debbono essere fatte a mezzo PEC, ai recapiti che verranno successivamente comunicati.

Art. 28 – FORO COMPETENTE

1. In caso di controversie su diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto è esclusa la competenza arbitrale.

2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra l'Appaltatore e il Committente è competente, in via esclusiva, il Foro di Trieste.

Il presente atto consta di n. __ facciate complete e n. __ righe della __ facciata.

Per la Protezione civile della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Il Direttore

(firmato digitalmente)

Per l'Appaltatore

(firmato digitalmente)

Il sottoscritto _____ dichiara di conoscere ed espressamente approva, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del Codice civile, le clausole di cui agli articoli 6 (Fatturazione e pagamenti), 7 (Revisione prezzi), 9 (Condizioni di esecuzione del servizio e personale impiegato), 10 (Obbligazioni specifiche dell'Appaltatore), 11 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), Art. 12 (Obblighi di riservatezza), 15 (Livelli di servizio e verifiche sull'esecuzione), 16 (Penali), 17 (Risoluzione del contratto), 18 (Recesso), 19 (Disposizioni antimafia), 22 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), 23 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), 24 (Clausola *antipantouflage*), 25 (Registrazione e spese contrattuali) e 28 (Foro competente).

PER L'APPALTATORE

(firmato digitalmente)